Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0076(COD)

29.6.2023

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso
(COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD))

Relatore per parere: Ondřej Kovařík

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Gli*** strumenti finanziari negoziati sui mercati dell'energia, compresi i derivati energetici, assumono un'importanza sempre maggiore. Data l'interrelazione sempre più stretta tra i mercati finanziari e i mercati dell'energia all'ingrosso, è opportuno allineare meglio il regolamento (UE) n. 1227/2011 alla normativa sui mercati finanziari, come il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[17], anche per quanto riguarda, rispettivamente, le definizioni di manipolazione del mercato e di informazione privilegiata. Più nello specifico è opportuno apportare modifiche minori alla definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 per adeguarla all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014. A tal fine la definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 dovrebbe essere modificata in modo da comprendere la conclusione di qualsiasi operazione o l'emissione di qualsiasi ordine di compravendita, ma anche l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che: i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso; ii) consenta, o è probabile che consenta, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti	(2) ***I prodotti energetici all'ingrosso che sono*** strumenti finanziari negoziati sui mercati dell'energia, compresi i derivati energetici, assumono un'importanza sempre maggiore. Data l'interrelazione sempre più stretta tra i mercati finanziari e i mercati dell'energia all'ingrosso, è opportuno allineare meglio il regolamento (UE) n. 1227/2011 alla normativa sui mercati finanziari, come il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[17], anche per quanto riguarda, rispettivamente, le definizioni di manipolazione del mercato e di informazione privilegiata. ***L'allineamento tra il presente regolamento e la normativa sui mercati finanziari dovrebbe garantire che le autorità nazionali di regolamentazione, che vigilano sui mercati dell'energia, e le autorità finanziarie competenti, che vigilano sui mercati finanziari, possano applicare la normativa pertinente tenendo conto delle specificità dei mercati dell'energia.*** Più nello specifico è opportuno apportare modifiche minori alla definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 per adeguarla all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014. A tal fine la definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 dovrebbe essere modificata in modo da comprendere la conclusione di qualsiasi operazione o l'emissione di qualsiasi ordine di

energetici all'ingrosso a un livello artificioso; o iii) utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso.	compravendita, ma anche l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che: i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso; ii) consenta, o è probabile che consenta, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso; o iii) utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso. ***Tuttavia l'ambito di applicazione del presente regolamento non dovrebbe sovrapporsi alla regolamentazione settoriale dei mercati finanziari. Pertanto gli strumenti finanziari quali definiti nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[17 bis] dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione.***
[17] Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.	[17] Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1. ***[17 bis] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).***

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La definizione di informazione privilegiata dovrebbe essere ***adeguata per rispecchiare il*** regolamento (UE) n. 596/2014. In particolare, se l'informazione privilegiata concerne un processo che si articola in più tappe, ciascuna di esse, come pure il processo nel suo insieme, può costituire informazione privilegiata. Una tappa intermedia in un processo prolungato può di per sé essere costituita da una serie di circostanze o un evento che è già in essere o che, sulla base di una valutazione globale dei fattori che sussistono in quel momento, realisticamente esisterà o si verificherà. Tuttavia questa nozione non implica la necessità di prendere in considerazione l'entità dell'effetto della serie di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una tappa intermedia dovrebbe essere considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri pertinenti stabiliti nel presente regolamento.	(3) La definizione di informazione privilegiata dovrebbe essere ***allineata al*** regolamento (UE) n. 596/2014. In particolare, se l'informazione privilegiata concerne un processo che si articola in più tappe, ciascuna di esse, come pure il processo nel suo insieme, può costituire informazione privilegiata. Una tappa intermedia in un processo prolungato può di per sé essere costituita da una serie di circostanze o un evento che è già in essere o che, sulla base di una valutazione globale dei fattori che sussistono in quel momento, realisticamente esisterà o si verificherà. Tuttavia questa nozione non implica la necessità di prendere in considerazione l'entità dell'effetto della serie di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una tappa intermedia dovrebbe essere considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri pertinenti stabiliti nel presente regolamento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La condivisione di informazioni tra le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità finanziarie nazionali competenti è un aspetto centrale della cooperazione e dell'individuazione di potenziali violazioni sia nei mercati dell'energia all'ingrosso sia nei mercati finanziari. Alla luce dello scambio di informazioni tra autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 a livello nazionale, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero condividere le informazioni pertinenti ricevute con le autorità nazionali	(5) La condivisione di informazioni tra le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità finanziarie nazionali competenti è un aspetto centrale della cooperazione e dell'individuazione di potenziali violazioni sia nei mercati dell'energia all'ingrosso sia nei mercati finanziari. Alla luce dello scambio di informazioni tra autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 a livello nazionale, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero condividere le informazioni pertinenti ricevute con le autorità nazionali

finanziarie e garanti della concorrenza.	finanziarie e garanti della concorrenza***, nonché con l'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e con l'ESMA***.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) L'ACER e l'ESMA dovrebbero coordinarsi strettamente nelle loro attività di vigilanza, tra l'altro in relazione alle questioni derivanti dall'adozione del presente regolamento, al fine di garantire che le autorità di regolamentazione europee o nazionali o le autorità finanziarie competenti, a seconda dei casi, abbiano a disposizione i set di dati più completi e possano intervenire secondo necessità. L'ACER e l'ESMA dovrebbero esaminare in particolare le modalità per garantire che vi sia un flusso scorrevole di informazioni tra loro, le autorità di regolamentazione nazionali e le autorità finanziarie competenti e che esse possano avere, in qualsiasi momento, una panoramica dei mercati dell'energia nell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le tecnologie di negoziazione hanno subito una profonda evoluzione nell'ultimo decennio e sono sempre più utilizzate nei mercati dell'energia all'ingrosso. Molti operatori di mercato si avvalgono della negoziazione algoritmica e di tecniche algoritmiche ad alta frequenza	(8) Le tecnologie di negoziazione hanno subito una profonda evoluzione nell'ultimo decennio e sono sempre più utilizzate nei mercati dell'energia all'ingrosso. Molti operatori di mercato si avvalgono della negoziazione algoritmica e di tecniche algoritmiche ad alta frequenza

con intervento umano minimo o nullo. È opportuno che il regolamento (UE) n. 1227/2011 affronti i rischi derivanti da tali pratiche.	con intervento umano minimo o nullo. È opportuno che il regolamento (UE) n. 1227/2011 affronti ***chiaramente*** i rischi derivanti da tali pratiche.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di facilitare il monitoraggio teso a individuare potenziali negoziazioni basate su informazioni privilegiate, nonché il monitoraggio della qualità dei dati, la raccolta di informazioni privilegiate deve essere allineata alle attuali procedure di segnalazione dei dati sulle negoziazioni.	(13) Al fine di facilitare il monitoraggio teso a individuare potenziali negoziazioni basate su informazioni privilegiate, nonché il monitoraggio della qualità dei dati, la raccolta di informazioni privilegiate deve essere allineata alle attuali procedure di segnalazione dei dati sulle negoziazioni***, assicurando al contempo che siano ridotte al minimo le duplicazioni di segnalazioni che derivano dagli obblighi previsti da altri atti legislativi collegati, come la legislazione sui servizi finanziari***.

Motivazione

Sebbene la raccolta dei dati sia imperativa, dobbiamo anche agevolare le norme di segnalazione orizzontalmente nella legislazione dell'UE per evitare duplicazioni nelle segnalazioni da parte degli operatori di mercato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'Agenzia dovrebbe avere il potere di svolgere indagini conducendo ispezioni in loco e presentando richieste di informazioni alle persone indagate, in particolare qualora le presunte violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 abbiano una chiara dimensione transfrontaliera. Nell'effettuare le ispezioni	(22) L'Agenzia dovrebbe avere il potere di svolgere indagini conducendo ispezioni in loco e presentando richieste di informazioni alle persone indagate, in particolare qualora le presunte violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 abbiano una chiara dimensione transfrontaliera. Nell'effettuare le ispezioni

in loco e nel presentare le richieste di informazioni alle persone indagate, l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente e attivamente con le autorità nazionali di regolamentazione competenti, che a loro volta dovrebbero prestare all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, anche nel caso in cui una persona rifiuti di sottoporsi all'ispezione o di fornire le informazioni richieste. È importante che le garanzie procedurali e i diritti fondamentali delle persone interessate dalle indagini dell'Agenzia siano pienamente rispettati. È opportuno garantire la riservatezza delle informazioni presentate dalle persone indagate conformemente alle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati.	in loco e nel presentare le richieste di informazioni alle persone indagate, l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente e attivamente con le autorità nazionali di regolamentazione competenti, che a loro volta dovrebbero prestare all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, anche nel caso in cui una persona rifiuti di sottoporsi all'ispezione o di fornire le informazioni richieste. ***Ove lo ritenga necessario, l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente anche con l'ESMA in relazione alle ispezioni in loco.*** È importante che le garanzie procedurali e i diritti fondamentali delle persone interessate dalle indagini dell'Agenzia siano pienamente rispettati. È opportuno garantire la riservatezza delle informazioni presentate dalle persone indagate conformemente alle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1– lettera a
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento si applica alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 600/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le attività che comportano l'uso di strumenti finanziari ***quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE***, come pure l'applicazione del diritto europeo della concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.	2. Il presente regolamento si applica alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso. ***Gli articoli 3, 5 e 5 bis e l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento non si applicano ai prodotti energetici all'ingrosso che consistono in strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE e che sono soggetti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 596/2014.*** Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 600/2014***, del regolamento (UE) n. 596/2014*** e del regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le attività

	che comportano l'uso di strumenti finanziari, come pure l'applicazione del diritto europeo della concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1– lettera b
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l'ESMA e le autorità finanziarie competenti degli Stati membri si scambiano***, *in particolare,*** informazioni e dati pertinenti su base regolare***, *almeno trimestrale,*** in merito alle potenziali violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardino i prodotti energetici all'ingrosso di cui al presente regolamento.	L'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l'ESMA e le autorità finanziarie competenti degli Stati membri si scambiano informazioni e dati pertinenti su base regolare in merito alle potenziali violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardino i prodotti energetici all'ingrosso di cui al presente regolamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la conclusione di qualsiasi operazione, ***l'emissione*** di qualsiasi ordine di compravendita oppure l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che:	a) la conclusione di qualsiasi operazione, ***la trasmissione*** di qualsiasi ordine di compravendita oppure l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che:

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;	i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso; ***o***

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) consenta, o è probabile che consenta, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso,	ii) consenta, o è probabile che consenta, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso,

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
a meno che ***la persona*** che ***ha*** compiuto l'operazione o che ***ha impartito*** l'ordine di compravendita ***dimostri*** che le ***sue*** motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia all'ingrosso di cui trattasi; o	a meno che ***le persone*** che ***hanno*** compiuto l'operazione o che ***hanno trasmesso*** l'ordine di compravendita ***dimostrino*** che le ***loro*** motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia all'ingrosso di cui trattasi; o

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera g
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) "operatore di mercato", una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione e ***le persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale quando negoziano per conto proprio***, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati dell'energia all'ingrosso;	7) "operatore di mercato", una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione e ***i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi GNL***, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati dell'energia all'ingrosso;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera h
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 8 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
8 bis) "persona che predispone ***o esegue*** operazioni a titolo professionale", una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o ***nell'esecuzione*** di operazioni in prodotti energetici all'ingrosso;	8 bis) "persona che predispone operazioni a titolo professionale", una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o ***nella predisposizione*** di operazioni in prodotti energetici all'ingrosso ***che non sono strumenti finanziari***;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera j
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) "piattaforma per le informazioni	17) "piattaforma per le informazioni

privilegiate" o "IIP" (inside information platform), una persona registrata ai sensi del presente regolamento per gestire una piattaforma per la comunicazione di informazioni privilegiate e per la segnalazione delle informazioni privilegiate comunicate all'Agenzia ***per conto degli operatori di mercato***;	privilegiate" o "IIP" (inside information platform), una persona registrata ai sensi del presente regolamento per gestire una piattaforma per la comunicazione di informazioni privilegiate e per la segnalazione delle informazioni privilegiate comunicate all'Agenzia;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera j
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	18 bis) "contratto di energia all'ingrosso fuori borsa", un contratto di energia all'ingrosso la cui esecuzione avviene bilateralmente tra gli operatori di mercato o tramite un intermediario e non su una borsa dell'energia;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera j
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
20) "mercato organizzato", borsa dell'energia, broker dell'energia, piattaforma di capacità energetica o qualunque altra persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale, compresi i fornitori di book comuni di negoziazione, ma escluse le negoziazioni puramente bilaterali in cui due persone fisiche effettuano ciascuna negoziazione per proprio conto;	20) "mercato organizzato", borsa dell'energia, broker dell'energia, piattaforma di capacità energetica o qualunque altra persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale, compresi i fornitori di book comuni di negoziazione, ma escluse ***le sedi di negoziazione quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE e*** le negoziazioni puramente bilaterali in cui due persone fisiche effettuano ciascuna negoziazione per

proprio conto;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera j
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
21) "negoziazione di GNL", ***offerte, offerte d'acquisto o*** operazioni ***di*** compravendita di GNL: a) che specificano la consegna nell'Unione; b) cui consegue la consegna nell'Unione o c) nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell'Unione;	21) "negoziazione di GNL", ***la conclusione di*** operazioni***, tra cui gli ordini di compravendita su un mercato organizzato, relative alla*** compravendita di GNL: a) che specificano la consegna nell'Unione; b) cui consegue la consegna nell'Unione o c) nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell'Unione;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera j
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 bis) "parametro di riferimento", qualsiasi indice che non è un indice di riferimento quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 596/2014 e che è determinato periodicamente o regolarmente applicando una formula ai prodotti energetici all'ingrosso sottostanti, o sulla base degli stessi, compresi i prezzi stimati, in riferimento al quale è determinato l'importo pagabile nell'ambito di un prodotto energetico all'ingrosso o di un contratto relativo a un prodotto energetico all'ingrosso, o il valore di un prodotto energetico all'ingrosso, laddove tale prodotto energetico all'ingrosso non è uno

	strumento finanziario;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera j
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25) "parametro di riferimento per il GNL", ***determinazione del differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera***;	25) "parametro di riferimento per il GNL", ***un parametro di riferimento relativo alla negoziazione di GNL***;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine ***concernente*** un prodotto energetico all'ingrosso al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.	È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite ***l'***annullamento ***di ordini*** o ***la*** modifica di un ordine ***esistente, oppure la creazione di legami o dipendenze tra ordini, in relazione a*** un prodotto energetico all'ingrosso al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di mercato che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere sistemi e controlli del rischio efficaci e idonei per l'attività esercitata, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l'invio di ordini di compravendita erronei o comunque un funzionamento dei sistemi tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi. Gli operatori di mercato pongono in essere anche sistemi e controlli del rischio efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione siano conformi al presente regolamento e alle regole del mercato organizzato a cui sono collegati. Gli operatori di mercato dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato per garantirne la conformità ai requisiti del presente paragrafo.	1. Gli operatori di mercato che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere sistemi e controlli del rischio efficaci e idonei per l'attività esercitata, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l'invio di ordini di compravendita erronei o comunque un funzionamento dei sistemi tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi ***o tale da creare un'eccessiva volatilità del mercato o contribuirvi***. Gli operatori di mercato pongono in essere anche sistemi e controlli del rischio efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione siano conformi al presente regolamento e alle regole del mercato organizzato a cui sono collegati. Gli operatori di mercato dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato ***a intervalli regolari da parte di una o più persone designate*** per garantirne la conformità ai requisiti del presente paragrafo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'operatore di mercato conserva le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità	L'operatore di mercato conserva le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo ***per un periodo di 5 anni*** e assicura che siano sufficienti per

nazionale di regolamentazione di controllare il rispetto del presente regolamento.	consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di controllare il rispetto del presente regolamento.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 5 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'operatore di mercato conserva le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di controllare il rispetto del presente regolamento.	L'operatore di mercato conserva le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo ***per un periodo di cinque anni*** e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di controllare il rispetto del presente regolamento.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 13 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Agenzia predispone e svolge ispezioni in loco in stretta collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro interessato.	1. L'Agenzia predispone e svolge ispezioni in loco in stretta collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro interessato ***e, se lo ritiene necessario, con l'ESMA***.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 13 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In debito anticipo rispetto all'ispezione, l'Agenzia avvisa l'autorità	4. In debito anticipo rispetto all'ispezione, l'Agenzia avvisa l'autorità

nazionale di regolamentazione e le altre autorità competenti dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. ***Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che l'autorità pertinente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.***

nazionale di regolamentazione e le altre autorità competenti dello Stato membro in cui essa deve essere svolta.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica dei regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato
Riferimenti	COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 29.3.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 29.3.2023
Relatrice per parere: Nomina	Ondřej Kovařík 20.4.2023
Approvazione	28.6.2023
Esito della votazione finale	+: 42 –: 10 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Csaba Molnár, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Damien Carême, Niels Fuglsang, Henrike Hahn, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Janusz Lewandowski, Chris MacManus, Tonino Picula, Jessica Polfjärd, René Repasi, Eleni Stavrou
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Vladimír Bilčík, Marco Campomenosi, Hannes Heide, Leszek Miller, Patrizia Toia, Juan Ignacio Zoido Álvarez

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

42	+
ECR	Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Denis Nesci, Johan Van Overtveldt
ID	Marco Campomenosi, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Inese Vaidere, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Engin Eroglu, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Eva Maria Poptcheva, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Hannes Heide, Aurore Lalucq, Leszek Miller, Csaba Molnár, Tonino Picula, René Repasi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Patrizia Toia

10	-
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos
The Left	José Gusmão, Chris MacManus
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Damien Carême, Claude Gruffat, Henrike Hahn, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen

1	0
ECR	Dorien Rookmaker

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti